

**COMUNE DI MORANO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA**

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
E SUSSIDI ECONOMICI
A PERSONE FISICHE**

ART 1

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, approvato ai sensi dello Statuto e del Regolamento Comunale, è adottato al fine di :

- uniformare criteri, requisiti e procedure per la concessione di contributi e sussidi economici a persone fisiche;
- promuovere la partecipazione attiva di tutte le persone;
- assicurare i livelli essenziali dei servizi alle persone in tutte le realtà territoriali;
- potenziare i servizi alla persona;
- favorire la diversificazione e la personalizzazione degli interventi;
- valorizzare le esperienze e le risorse esistenti;
- promuovere la progettualità verso le famiglie e le singole persone.

ART.2

MATERIA E DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli artt 2,3,5 e 38 della Costituzione Italiana, nonché dell'art.117 così come modificato dalla legge Costituzionale 18/10/2001 n.3, dell'Art 12 della legge 07/08/1990 n.241, del D.Lgs.31/03/1998 n.109 e seguenti integrazioni e modificazioni, del D.Lgs 31/03/1998 n.112 del D.Lgs.18/08/2000 n.267, della legge 08/11/2000 n.328, i criteri e le modalità esecutive per la concessione di contributi e sussidi economici, anche al fine di meglio usufruire dei servizi erogati, alle persone residenti e/o presenti sul territorio comunale, per quanto riguarda i compiti attribuiti ai comuni nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali

ART.3

OBIETTIVI

Il Comune, uniformandosi alla normativa vigente, ed in particolare a quanto previsto dall'art.2 della Legge quadro per gli interventi ed i servizi sociali n.328/2000, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità e omogeneità, persegue i seguenti obiettivi:

- assicura un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- promuove la qualità della vita dei propri cittadini;
- garantisce interventi volti alla non discriminazione ed al godimento dei diritti di cittadinanza;
- valorizza e sostiene la famiglia (minori, anziani e diversamente abili);
- previene, elimina o riduce le condizioni di bisogno e di disagio familiare ed individuale derivanti da inadeguatezza di redditi, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia

ART. 4

MODALITA'

Per conseguire tali obiettivi il Comune provvede:

- a) ad erogare contributi economici a persone singole o a nuclei familiari;
- b) ad attivare interventi e servizi comunali con le forme gestionali più idonee e secondo i regolamenti comunali;
- c) a valorizzare e sviluppare le forme organizzate di volontariato e solidarietà sociale, orientate a perseguire gli obiettivi di cui al precedente art 3, al fine di dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà nell'eccezione prevista dall'art 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art 1 e 5 della legge 328/2000

ART. 5

DESTINATARI

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali, tutte le persone residenti nel Comune.

Suoi primi destinatari, sono i soggetti portatori di bisogni gravi, dando quindi priorità:

- ai soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito;
- ai soggetti con forte riduzione delle capacità personali per inabilità di ordine fisico o psichico;
- ai soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari Interventi assistenziali

ART. 6

CAMPI DI INTERVENTO

I contributi alla persona sono finalizzati a interventi quali:

- a) protezione e tutela del bambino, dal concepimento;
- b) assistenza e tutela di anziani, inabili e diversamente abili;
- c) tutela della maternità;
- d) assistenza economica a persone e famiglie in particolari situazioni di disagio;
- e) promozione di interventi di recupero e socializzazione a favore di minori, anziani, diversamente abili, categorie svantaggiate

In considerazione della complessità della materia, si intende che tale elenco non riveste Carattere esaustivo.

ART. 7

STARTIO DI BISOGNO-DEFINIZIONE

Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale che consente l'accesso ai servizi ed alle prestazioni oggetto del presente regolamento.

Viene definito stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile del nucleo familiare stesso in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono qualora non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedono alla integrazione di tale reddito;

incapacità totale e parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;

sottoposizione di un soggetto a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi socio-assistenziali;

esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari.

Le priorità generali possono essere di volta in volta integrate, approfondite ed articolate in seguito alle analisi dei bisogni e sviluppate in sede di formazione del Piano Sociale Consortile (Co.S.S.Po.)

ART. 8

FORME DELLE PRESTAZIONI

Le differenti forme di prestazioni sono basate sulla valutazione dei singoli bisogni e Conseguentemente delle relative progettualità

Le prestazioni possono forme quali:

- a) contributi diretti in danaro volti al superamento di stati di bisogno anche temporaneo;
- b) buoni/voucher per l'acquisto di alimenti ed altri beni.

Con "buono" si intende una provvidenza economica a favore del richiedente, liberamente spendibile, per i casi in cui la prestazione possa essere erogata da un prestatore di assistenza familiare o cooperative sociali o da reti di solidarietà (vicini, volontariato, ecc.).

Con "Voucher" si intende un titolo sociale a favore del richiedente vincolato all'acquisto di specifici servizi e/o prestazioni.

ART. 9

MODALITA' DI EROGAZIONE

Di regola, i contributi in denaro sono erogati, attraverso mandato di pagamento presso la

Tesoreria Comunale, direttamente al richiedente ovvero ad un delegato (parente o non). Qualora, sussistono fondati motivi per ritenere che il beneficiario faccia un uso difforme del contributo erogato, ovvero in caso di manifesta difficoltà a gestire le proprie economie L'Ufficio Servizio Sociale, potrà provvedere direttamente al pagamento di utenze domestiche, canoni di locazione, servizi scolastici ecc.

I contributi possono avere cadenza periodica o essere concessi “una tantum” Spetta all'Amministrazione, la valutazione e la scelta del tipo di contributo da concedere prescindendo dalla richiesta pervenuta.

ART.10

ALTRE FONTI DI EROGAZIONE

Qualora una specifica istanza di sostegno economico possa essere soddisfatta attraverso l'accesso ad altre forme di erogazione a diverso titolo, ovvero a contributi da altri Enti, il Cittadino sarà invitato ad attivarsi per inoltrare opportuna richiesta in tal senso, con l'aiuto Dell'Ufficio Servizio Sociale del Comune.

A titolo di esempio, si fa riferimento ai contributi del “Fondo Nazionale Integrazione Canoni di Locazione” Assegno di maternità e nucleo familiare, acquisto libri scolastici, bonus nuclei familiari disagiati, per luce e gas.

ART. 11

DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente Regolamento per “ nucleo familiare” si intende la “famiglia anagrafica” ossia quella risultante dallo stato di famiglia e cioè l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

ART.12

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO DIRETTO

L'assistenza economica si inserisce in una rete di aiuti alla persona che il Comune eroga a chi si trova in una situazione economica disagiata

Gli interventi di sostegno economico si distinguono in :

- a) Contributo economico;
- b) Contributo economico straordinario (una tantum);
- c) Assegnazione di titoli di acquisto.

ART.13

CONSISTENZA DEI CONTRIBUTI

La consistenza del contributo economico da concedere al richiedente è così definita :

1. **Contributo economico-** In un arco di un anno possono essere concessi, allo stesso richiedente o suo familiare, per conto di questi, un massimo di 2 (due) contributi per un importo singolo non superiore ad € 250,00;
2. **Contributo economico straordinario (una tantum)-** per l'acquisto di beni non sussistenziali, ma ritenuti necessari a ridurre lo stato di disagio o di emarginazione, possono essere concessi al richiedente un massimo di 3 (tre) contributi all'anno per un importo singolo non superiore ad € 83,00;
3. **Pronto intervento-** Al richiedente o suo familiare, per conto di questi, possono essere assegnati, nell'anno, un massimo di 5 (cinque) interventi per acquisto di beni di sussistenza, per un importo singolo non superiore ad €50,00 (buoni voucher)

ART. 14

ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE

L'istruttoria delle richieste, per quanto concerne gli interventi, compete all'Ufficio Servizi Sociali.

ART.15

COMPETENZA DEL SINDACO

Il Sindaco o l'Assessore delegato, sentiti preliminarmente i Servizi Sociali e, con successivo intervento dell'Economato, può disporre eccezionalmente l'erogazione dei contributi di pronto intervento.

ART.16

DISPOSIZIONI FINALI

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento tutti gli atti che contrastano con le disposizioni in esso contenute, sono revocati